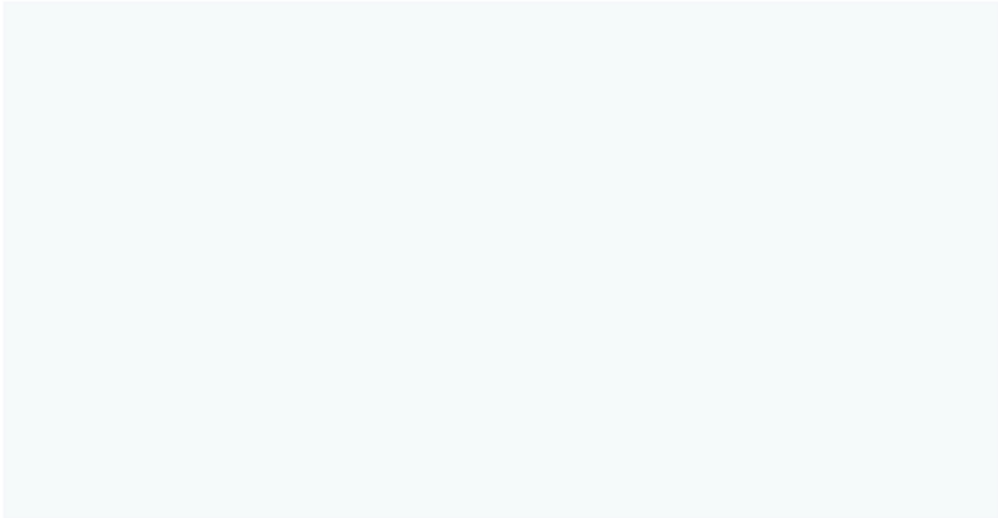




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



GIUDICI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel Reclamo iscritto nel Ruolo Generale degli affari da trattarsi in camera di
consiglio, al n. 18 dell'anno 2024, proposto da



CONTRO



E nei confronti di

Firmato Da: LAMORGESE ANTONIO PIETRO MA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 25597b8cba3feb466b4deab661fd549e
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d3023113887f
Firmato Da: PALOMBA CHIARA STELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59819ac51f3ct7aa



per la riforma

dell'ordinanza istruttoria, pronunciata il 20 novembre 2024 dal giudice delegato nei ricorsi riuniti R.G. 88/2024, 94/2024, 125/2024, 139/2024 di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la discussione orale in camera di consiglio della Azienda Energetica Prato e della società Alperia Green Power;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il cons. Cecilia Altavista;

Rilevato che:

- con il reclamo in epigrafe è stata impugnata l'ordinanza del giudice delegato pronunciata nei giudizi R.G. 88 /2024, 94/2024, 125/2024, 139/2024 (riuniti con la detta ordinanza), che ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, comunicata alle parti il 29 novembre 2024;



- con i ricorsi n. R.G. 88/2024, 94/2024, n. 125/2024, n. 139/2024, le società Exter s.r.l.s, Thermo Wipptal S.p.a., Azienda Energetica Prato Soc. coop., Alperia Green Power hanno impugnato il provvedimento del 7 marzo 2024 con cui la Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima ha annullato in autotutela la procedura per l'affidamento della concessione di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico dal Rio Solda nel Comune di Stelvio, sostenendo la mancanza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 per procedere in autotutela, chiedendo altresì il risarcimento dei danni;

- il provvedimento di annullamento in autotutela è stato adottato dalla Agenzia provinciale richiamando quanto si sarebbe verificato nell'aprile 2023, nel corso dell'accesso agli atti del procedimento da parte del tecnico della società Azienda Energetica Prato, che avrebbe visionato anche atti sottratti all'accesso;

- in quei giudizi la Provincia di Bolzano ha chiesto l'ammissione, quali testi, del tecnico della società Prato e di due funzionari comunali sulle circostanze di fatto relative alla visione degli atti del procedimento sottratti all'accesso;

-con il reclamo in epigrafe, notificato il 6 dicembre 2024, la società Exter ha contestato l'ammissione di prova testimoniale, deducendo che nel provvedimento impugnato mancherebbe qualsiasi riferimento fattuale relativo all'esistenza dei presupposti indicati dall'Agenzia, per cui l'ammissione di prova testimoniale su presupposti, che avrebbero dovuto essere indicati nel provvedimento, comporterebbe una inammissibile integrazione della motivazione; inoltre si tratterebbe di circostanze, relative all'accesso effettuato e



alla documentazione esibita, che l'Amministrazione avrebbe dovuto documentare, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto al massimo ordinare il deposito di documentazione;

-si è costituita nel giudizio di reclamo la Provincia di Bolzano che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, notificato oltre il termine previsto dall'art. 162 del R.D. 1775 del 1933, norma speciale applicabile nel caso di specie; ha poi contestato la fondatezza del reclamo in relazione alla necessità di provare per testi le circostanze indicate;

-si è costituita, altresì, la società Thermo Wipptal S.p.A. e, alla camera di consiglio del 29 novembre, hanno discusso oralmente anche le società Azienda Energetica Prato e Alperia Greenpower, tutti a sostegno della posizione del reclamante;

-alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 162 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, *“Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.*

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa



ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche d'ufficio”.

- si tratta dell'unica norma che, nell'ordinamento vigente, consente davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, sia in unico grado di legittimità che in appello, la proposizione del reclamo avverso l'ammissione o la non ammissione dei mezzi istruttori;

- non può invece farsi applicazione dell'art. 178 c.p.c. che, nel testo vigente, disciplina il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (commi 2 e 3 dell'art. 178), mentre, ai sensi del comma 1 dell'art. 178 c.p.c., le parti possono proporre al Collegio quando la causa viene rimessa in decisione tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile;

-infatti, le norme che riguardavano il reclamo avverso le ordinanze istruttorie (nei successivi commi dell'art. 178) sono state abrogate con la legge n. 353 del 26 novembre 1990;

-solo “*anteriamente all'entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, l'art. 178 c.p.c. consentiva alle parti di proporre al collegio reclamo avverso le ordinanze di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali; con l'entrata in*



vigore della suddetta legge tutte le siffatte ordinanze emesse dal Giudice unico non sono più reclamabili ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed in mancanza non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2007, n. 23574);

- pertanto il reclamo avverso l’ordinanza di ammissione delle prove può essere proposto nei giudizi davanti al Tribunale Superiore, anche ai sensi dell’art. 143 T.U. Acque, solo se e in quanto previsto dall’art. 162 del R.D. n. 1775 del 1933, quindi esclusivamente tramite il procedimento e nei termini di cui all’art. 162 del detto R.D., non essendo altrimenti consentito nell’ordinamento, in base alle discipline processuali vigenti (sia del codice di procedura civile che del codice del processo amministrativo) tale rimedio e dovendo, quindi, in caso di mancata applicazione dell’art. 162 del TU Acque, ritenersi il reclamo comunque inammissibile;

- nel caso di specie, il reclamo astrattamente ammissibile, essendo applicabile l’art. 162 del R.D. 1775 del 1933, è stato proposto con atto notificato il 6 dicembre 2024, oltre il termine di tre giorni dalla comunicazione della ordinanza, avvenuta il 29 novembre 2024;

Ritenuto, dunque, che il reclamo non può che essere dichiarato irricevibile per tardività;

Ritenuto, altresì, che la regolazione delle spese del presente giudizio di reclamo debba essere rinviata alla sentenza definitiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara il reclamo irricevibile.



Spese al definitivo.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Cecilia Altavista

Antonio Pietro M. Lamorgese

